

COMUNE DI BESNATE

STATUTO

<u>TITOLO I</u>	5
<u>PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI</u>	5
<u>ART. 1 - COMUNE</u>	5
<u>ART. 2 - ELEMENTI DISTINTIVI: TERRITORIO, SEDE COMUNALE, STEMMA, GONFALONE</u>	5
<u>ART. 3 - FUNZIONI DEL COMUNE</u>	6
<u>ART. 4 - RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITA'</u>	6
<u>ART. 5 - PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA</u>	6
<u>ART. 6 - SERVIZI PUBBLICI</u>	6
<u>ART. 7 - SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO</u>	7
<u>ART. 8 - DIRITTO ALLO STUDIO</u>	7
<u>ART. 9 - TUTELA DEI VALORI UMANI DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE</u>	7
<u>ART. 10 - PARITA' UOMO DONNA</u>	8
<u>ART. 11 - TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO-ARTISTICO E CULTURALE E SVILUPPO DELLO SPORT</u>	8
<u>ART. 12 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE</u>	8
<u>ART. 13 - SVILUPPO ECONOMICO</u>	8
<u>TITOLO II</u>	9
<u>L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE</u>	9
<u>ART. 14 - ORGANI</u>	9
<u>ART. 15 - CONSIGLIO COMUNALE</u>	9
<u>ART. 16 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI</u>	9
<u>ART. 17 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE – GARANZIE DELLE MINORANZE CONSIGLIARI</u>	9
<u>ART. 18 - I CONSIGLIERI COMUNALI</u>	10
<u>ART. 19 - GIUNTA COMUNALE</u>	10
<u>ART. 20 - ELEZIONE E PREROGATIVE</u>	11
<u>ART. 21 - COMPOSIZIONE DEL GIUNTA</u>	11
<u>ART. 22 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA</u>	11
<u>ART. 23 - IL SINDACO</u>	11
<u>ART. 24 - DELEGAZIONI DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO</u>	12
<u>ART. 25 - CONSIGLIERI INCARICATI</u>	12
<u>ART. 26 - DELEGATI NELLE LOCALITA' PERIFERICHE</u>	12
<u>TITOLO III</u>	13
<u>L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE</u>	13
<u>ART. 27 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI</u>	13
<u>ART. 28 - PERSONALE</u>	13
<u>ART. 29 - SEGRETARIO COMUNALE</u>	14
<u>ART. 30 - VICE SEGRETARIO</u>	15
<u>ART. 31 - MESSO COMUNALE</u>	15
<u>ART. 32 - INCARICHI DI DIRIGENZA</u>	16
<u>ART. 33 - COLLABORAZIONI ESTERNE</u>	16
<u>ART. 34 - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI</u>	16

<u>ART. 35 - GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI</u>	16
<u>ART. 36 - CONVENZIONI</u>	17
<u>ART. 37 - CONSORZI</u>	17
<u>ART. 38 - ACCORDI DI PROGRAMMA</u>	17
<u>TITOLO IV</u>	19
<u>L'ORDINAMENTO FINANZIARIO</u>	19
<u>ART. 39 - DEMANIO E PATRIMONIO</u>	19
<u>ART. 40 - BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI</u>	19
<u>ART. 41 - CONTRATTI</u>	19
<u>ART. 42 - CONTABILITA' E BILANCIO</u>	19
<u>ART. 43 - CONTROLLO ECONOMICO – FINANZIARIO</u>	20
<u>ART. 44 - REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA</u>	20
<u>ART. 45 - CONTROLLO DI GESTIONE</u>	21
<u>ART. 46 - TESORERIA</u>	21
<u>TITOLO V</u>	22
<u>L'ATTIVITA' NORMATIVA</u>	22
<u>ART. 47 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI</u>	22
<u>ART. 48 - PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI</u>	22
<u>ART. 49 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE</u>	23
<u>ART. 50 - ORDINANZE</u>	23
<u>TITOLO VI</u>	24
<u>ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE</u>	24
<u>ART. 51 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE</u>	24
<u>ART. 52 - RIUNIONI E ASSEMBLEE</u>	24
<u>ART. 53 - CONSULTAZIONI</u>	25
<u>ART. 54 - ISTANZE</u>	25
<u>ART. 55 - PETIZIONI</u>	25
<u>ART. 56 - PROPOSTE</u>	26
<u>ART. 57 - REFERENDUM</u>	26
<u>ART. 58 - EFFETTI DEL REFERENDUM</u>	27
<u>ART. 59 - AZIONE POPOLARE</u>	27
<u>ART. 60 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI</u>	27
<u>ART. 61 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI</u>	27
<u>ART. 62 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO</u>	28
<u>ART. 63 - ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO</u>	29
<u>ART. 64 - ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO</u>	29
<u>ART. 65 - DURATA IN CARICA E REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO</u>	29
<u>ART. 66 - FUNZIONI</u>	30
<u>ART. 67 - RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE</u>	30
<u>ART. 68 - MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO</u>	30
<u>ART. 69 - TRATTAMENTO ECONOMICO</u>	30
<u>ART. 70 - GESTIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO IN FORMA CONVENZIONATA</u>	31
<u>TITOLO VII</u>	32

<u>NORME TRANSITORIE E FINALI</u>	32
<u>Art. 71 - REVISIONE DELLO STATUTO</u>	32
<u>ART. 72 - APPLICAZIONE DEL VIGENTE ORDINAMENTO FINANZIARIO</u>	32
<u>ART. 73 - REVISIONE DEI CONSORZI</u>	32
<u>ART. 74 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO</u>	32

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 1 - COMUNE

1. La comunità locale è autonoma. Il Comune rivendica una specifica capacità impositiva e una spiccata autonomia decisionale nell'utilizzo delle risorse e dell'organizzazione dei servizi.
2. E' denominata "Comune di Besnate" la comunità insediata sul territorio individuato col piano topografico, di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
3. Il Comune rivendica, proclama e promuove i principi di autonomia e di autodeterminazione riconosciuti e sanciti dalla Costituzione della Repubblica. Condivide il principio sancito con l'Atto di Helsinki in base al quale gli Stati devono rispettare l'eguaglianza dei diritti dei popoli ed il loro diritto all'autodeterminazione, operando in ogni momento in conformità ai fini ed ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite.
4. Il Comune di Besnate è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di funzioni conferitegli dalle leggi dello Stato e delle Regioni.
5. Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali secondo le modalità previste da apposito Regolamento.
6. Il Comune di Besnate è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa ed è dotato di autonomia impositiva e finanziaria che operano nei limiti stabiliti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

ART. 2 - ELEMENTI DISTINTIVI: TERRITORIO, SEDE COMUNALE, STEMMA, GONFALONE

1. Il Comune ha un proprio Stemma ed un proprio Gonfalone deliberati dal Consiglio Comunale e riconosciuti con Decreto del Presidente della Repubblica in data 25 Agosto 1953.
Il motivo araldico dello Stemma: "Biscione d'oro al naturale ingollante un putto di carnagione, accompagnato in capo da due imprese, ciascuna formata di tre anelli di rosso, intrecciati e male ordinati, poste in fascia" ricorda la giurisdizione dei Visconti su questa terra fino a che venne unita a quella di Gallarate, seguendone poi le sorti storiche.
Il Gonfalone è formato da "un drappo partito di rosso e di giallo, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello Stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Besnate. ..."
2. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.
3. Il territorio del Comune su cui è insediata la comunità di Besnate ha una estensione di Km² 7.68 e comprende le seguenti località:

BESNATE, (BESNA')
BUZZANO, (BUSCIAN)
CENTENATE (SCENTENA').

4. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede comunale, che è ubicata nel Palazzo Civico sito in Piazza Mazzini,16.

In casi particolari il Consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede comunale.

5. Il Comune ha una propria sede virtuale interattiva nella rete Internet.

ART. 3 - FUNZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ed il senso di appartenenza alla stessa, anche attraverso una politica di interventi a favore di persone e famiglie residenti nel suo territorio con preferenza alle condizioni di stabilità.

ART. 4 - RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITA'

1. Il Comune cura, promuove e coordina l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della propria comunità.

ART. 5 - PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

1. Il Comune di Besnate ispira la propria azione amministrativa ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, razionalità ed economicità, la cui efficienza ed efficacia si concretizzi nella diminuzione dei tempi di risposta da parte dell'Amministrazione ai bisogni della collettività.

2. A tal fine il Comune assicura la predisposizione di strumenti per il monitoraggio e il controllo della propria attività che si concretizzano anche in forme snelle di intervento diretto, segnalazione e stimolo da parte dei propri cittadini.

ART. 6 - SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune di Besnate per l'erogazione dei servizi pubblici, si impegna a garantire una gestione economica, efficiente ed efficace dell'erogazione dei servizi pubblici, promuovendo forme di cooperazione con soggetti pubblici o privati o altri comuni in ambiti territoriali adeguati.

ART. 7 - SVILUPPO SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO

1. Il Comune tutela e promuove con apposite iniziative il recupero del patrimonio storico, artistico e culturale locale, dei costumi e delle tradizioni, onde evitarne la perdita e l'alterazione.
2. A tale scopo favorisce, attua e promuove iniziative di studio, di ricerca e di conoscenza.
Il Comune ritrova le tracce della propria storia e delle proprie tradizioni nei suoi borghi e nei suoi nuclei storici, nel suo patrimonio archivistico e documentaristico.
3. Favorisce il coordinamento e la collaborazione con la Regione, la Provincia, i Comuni limitrofi, le Istituzioni culturali ed economiche e con le Associazioni sindacali e professionali locali.
4. Concorre a stabilire forme e canali di collegamento e promuove azioni di intervento in collaborazione con soggetti pubblici e privati anche di carattere internazionale.

ART. 8 - DIRITTO ALLO STUDIO

1. Il Comune concorre a garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
2. Promuove e favorisce l'istruzione, di tutti i cittadini, nei suoi diversi livelli.
3. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate all'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Il Comune può promuovere intese e convenzioni con Enti ed Organismi qualificati di provata esperienza ed in grado di fornire idonee garanzie di funzionalità sotto il profilo del controllo pubblico, il cui concorso si ritenga utile per un migliore assolvimento delle funzioni inerenti all'ambito scolastico.

ART. 9 - TUTELA DEI VALORI UMANI DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

1. Il Comune concorre a promuovere, nell'ambito delle sue competenze, l'affermazione e la tutela dei valori umani e della dignità della persona.
2. Predispone strumenti idonei a garantire il diritto alla salute, favorisce un'efficace prevenzione, assicura la tutela della salubrità e della sicurezza, dell'ambiente e del posto di lavoro, della maternità, della prima infanzia e della famiglia.
3. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli indigenti, agli inabili e portatori di handicap, ai tossicodipendenti, anche favorendo e sostenendo le associazioni professionali e volontarie.

ART. 10 - PARITA' UOMO DONNA

1. Il Comune nell'ambito delle sue competenze assicura e promuove la parità giuridica - sociale ed economica tra uomo e donna.
2. Il Comune promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

ART. 11 - TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO-ARTISTICO E CULTURALE E SVILUPPO DELLO SPORT

1. Il Comune in collaborazione con le altre Istituzioni locali adotta le misure idonee a conservare e difendere l'ambiente e ad eliminare le cause di inquinamento del suolo, sottosuolo, atmosferico, acustico, idrico.
2. Promuove, in collaborazione con Enti di ricerca ed Istituzioni culturali, nazionali ed internazionali, lo sviluppo del patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico, artistico ed archeologico.
3. Favorisce i collegamenti con comunità di emigrati residenti all'estero.
4. Incoraggia l'attività sportiva dilettantistica con il sostegno ad Enti, Organismi ed Associazioni locali, operanti nell'ambito sportivo.

ART. 12 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione territoriale.
2. Favorisce la valorizzazione ed il recupero prudente del centro storico come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale e polo privilegiato dell'attività culturale e sociale cittadina.
3. Promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato ed armonico sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti agricoli, produttivi, turistici, commerciali e delle reti di comunicazione.
4. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e privata al fine di garantire il diritto all'abitazione.

ART. 13 - SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune contribuisce allo sviluppo economico e sociale della Comunità besnatese promuovendo e sostenendo le attività economiche nonché le realtà della cooperazione con obiettivi di carattere mutualistico e sociale.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART. 14 - ORGANI

1. Sono Organi Istituzionali del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

ART. 15 - CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità determinando l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune ed esercitando il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

ART. 16 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere le individuazioni degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

ART. 17 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE – GARANZIE DELLE MINORANZE CONSIGLIARI

1. Il Consiglio Comunale esercita le proprie funzioni stabilite dalla Legge in modo da assicurare l'efficacia delle proprie decisioni attraverso forme di coordinamento con gli altri organi politici, burocratici e con i cittadini, singoli o associati.

2. Nel Comune di Besnate le minoranze consiliari sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita e alla dialettica democratica, secondo le disposizioni stabilite dal Regolamento.
3. Il Consiglio può istituire al proprio interno Commissioni permanenti, temporanee o speciali, le cui attribuzioni, organizzazione e forme di pubblicità dei lavori sono stabilite dal Regolamento.
4. Le Commissioni consultive aventi carattere permanente istituite a norma di regolamento, assumono anche le funzioni di controllo e di garanzia. La composizione, la durata, le modalità del controllo e della garanzia ed i poteri delle Commissioni sono stabilite dal regolamento. Il Presidente delle Commissioni è eletto dai membri delle Commissioni stesse ed è scelto tra chi ha riportato più voti tra i membri designati dalle minoranze consiliari.

ART. 18 - I CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera Comunità alla quale rispondono per tutta la durata del loro mandato.
2. Essi esercitano i poteri loro conferiti dalla Legge nel pieno rispetto delle prerogative degli altri organi comunali.
3. Le modalità e le forme di esercizio dei diritti e dei doveri dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal Regolamento.
4. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio salvo nei casi di assenza giustificata a norma di regolamento.
5. Il Consiglio dichiara la decadenza dei Consiglieri che non intervengano ad un'intera sessione ordinaria senza giustificati motivi. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Consiglio dopo che sia decorso il termine non inferiore a dieci giorni dalla notificazione della proposta di decadenza all'interessato. Entro questo termine il consigliere può presentare eventuali cause giustificative su cui decide il Consiglio comunale a maggioranza dei presenti prima di pronunciarsi sulla decadenza.

ART. 19 - GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l'Organo di Governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

ART. 20 - ELEZIONE E PREROGATIVE

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge.
2. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dalla Legge, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di I° grado.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del Sindaco.
4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione al Consiglio.

ART. 21 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 6 (sei) Assessori. Questi ultimi possono essere nominati fra cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
2. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare gli argomenti concernenti la propria delega.
3. Gli Assessori esterni sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

ART. 22 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. Compie tutti gli atti che per Legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco, agli Organi del decentramento ed agli Organi burocratici.
2. L'organizzazione della Giunta è determinata da apposito Regolamento.
3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del Bilancio Consuntivo. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

ART. 23 - IL SINDACO

1. Il Sindaco entro 90 giorni dalla data dell'elezioni, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. In sede di approvazione del Conto Consuntivo il Consiglio provvede alla verifica e all'eventuale adeguamento dell'attuazione delle linee programmatiche disponendo anche in merito alla definizione di azioni o progetti diversi.

ART. 24 - DELEGAZIONI DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il Sindaco può conferire delega di Ufficiale di Stato Civile e/o di Ufficiale d'Anagrafe agli Assessori, e limitatamente agli atti di nascita, morte e richieste di pubblicazioni di matrimonio al Segretario e/o a dipendenti comunali.

ART. 25 - CONSIGLIERI INCARICATI

1. E' istituita la figura del Consigliere incaricato.
2. Il Sindaco può conferire incarico ad uno o pi- Consiglieri per la trattazione di materie specifiche.
3. Il Consigliere incaricato riferisce al Sindaco per le materie di competenza.

ART. 26 - DELEGATI NELLE LOCALITA' PERIFERICHE

1. Nelle località periferiche, il Sindaco può delegare le sue funzioni ad un Assessore. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 38, comma 6, della Legge 8 giugno 1990, n° 142.
2. L'atto di delegazione specifica i poteri dei delegati i quali sono tenuti a presentare, annualmente, una relazione al Sindaco sulle condizioni e sui bisogni delle località periferiche e di essa viene data comunicazione al Consiglio Comunale.

TITOLO III

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 27 - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti al Segretario Comunale.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'Ufficio Comunale si riparte in aree, in conformità a quanto stabilito nel Regolamento.
4. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme di decentramento nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
5. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

ART. 28 - PERSONALE

1. Il personale preposto agli uffici comunali opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i funzionari apicali responsabili della direzione delle strutture organizzative dell'Ente, coordinati e diretti dal Segretario Comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità ed economicità.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il Regolamento di Organizzazione fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale e definisce l'articolazione delle strutture secondo i criteri sopra stabiliti.
3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali in base alle valutazioni acquisite dall'intero apparato organizzativo, sulla gestione organizzativa, sulle metodologie di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruibilità da parte dei cittadini delle utilità prodotte. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e

degli ordinamenti giuridici e finanziari.

4. Il Comune favorisce l'acquisizione di esperienza e l'approfondimento di conoscenze, con conseguente arricchimento professionale da parte dei dipendenti e ad evidente vantaggio dell'Ente, da raggiungere anche al di fuori dei normali compiti istituzionali. A tale scopo è riconosciuta la possibilità, per i dipendenti, di svolgere altre attività lavorative retribuite previa autorizzazione del Responsabile di servizio che accerta l'inesistenza di pregiudizi per l'interesse dell'Ente.

5. E' riconosciuta e tutelata la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali e nel rispetto degli accordi di lavoro per il personale degli Enti Locali vigente nel tempo con particolare riferimento alla contrattazione decentrata.

ART. 29 - SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende all'esercizio delle funzioni dei funzionari responsabili della direzione delle strutture organizzative di massima dimensione presenti nell'Ente, dei quali coordina e dirige l'attività assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

2. Il Segretario comunale assicura l'attuazione dei provvedimenti degli organi del Comune, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del responsabile del Servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari.

3. Partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Redige i verbali di tali adunanze.

4. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni stabilite dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti ed, in particolare, le seguenti:

- a. roga i contratti nell'interesse del Comune quando non si ritenga di ricorrere alla forma pubblica notarile;
- b. sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività in ogni fase dei procedimenti amministrativi relativi alle gare di appalto ed ai pubblici incanti e presiede le commissioni di gara;
- c. presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale responsabile della direzione delle strutture organizzative di massima dimensione presenti nell'Ente;
- d. presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale di qualifiche diverse da quelle di cui al punto "c" quando a ciò sia stato incaricato dalla Giunta comunale;
- e. esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti del personale; autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi ai dipendenti responsabili della direzione delle strutture organizzative di massima dimensione presenti nell'Ente, con l'osservanza delle norme regolamentari;
- f. assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
- g. adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme di Regolamento;
- h. sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;

- i. ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune che rientrano nella sua competenza;
- j. dirime i conflitti di competenza insorti tra i responsabili dei Servizi Funzionali;
- k. provvede alla contestazione degli addebiti al personale comunale e dispone i provvedimenti disciplinari;
- l. svolge le altre funzioni ed attribuzioni stabilite dal Decreto Legislativo 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni;
- m. adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze che gli sono attribuite dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

5. Il Segretario comunale per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

ART. 30 - VICE SEGRETARIO

1. Il Comune può avere un Vice Segretario. Il posto di Vice Segretario potrà essere istituito in organico compatibilmente con la previsione di Legge, che contempli l'assegnazione al Comune di personale di idoneo livello. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.
2. Il posto sarà ricoperto con le procedure previste dalle vigenti disposizioni per l'assunzione del personale.

ART. 31 - MESSO COMUNALE

1. Il Comune ha uno o più Messi scelti tra i dipendenti comunali.
2. Le mansioni di Messo Notificatore sono attribuite con provvedimento del Sindaco.
3. Il Messo Comunale è autorizzato a notificare gli atti del Comune per cui non siano prescritte speciali formalità.
4. Il Messo Comunale può anche notificare atti nell'interesse di altre Amministrazioni Pubbliche, che ne facciano richiesta, se consentito dalle vigenti disposizioni.
5. I referti del Messo fanno fede sino a querela di falso.

ART. 32 - INCARICHI DI DIRIGENZA

1. Compatibilmente con le disposizioni di Legge che consentono la previsione nella Pianta Organica di figure professionali dirigenziali la copertura dei posti di responsabili coordinatori di area o di alta specializzazione nell'ambito della pianta organica della relativa area, può aver luogo previa apposita regolamentazione.

ART. 33 - COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il Comune può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Il Disciplinare per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione deve stabilire:

- la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- la natura privatistica del rapporto.

ART. 34 - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla Legge.

ART. 35 - GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche sociali del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b. in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche e/o economiche;
- c. a mezzo di azienda speciale, anche in forma associativa, per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e. a mezzo di società per azione a prevalente capitale comunale e pubblico qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n° 902.

ART. 36 - CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 37 - CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste all'articolo precedente in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione ai Comuni degli atti fondamentali e delle deliberazioni del Consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'Assemblea del Consorzio esercitando i diritti e le funzioni previsti dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.
5. L'Assemblea nomina il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione che durano in carica ai sensi dello Statuto.

ART. 38 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, d'interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tale fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con Decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n° 142 e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da Leggi vigenti relativi ad opere,

interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 39 - DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio in conformità alla Legge.
2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

ART. 40 - BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

1. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal Regolamento che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli Enti, Organismi ed Associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli Enti.
2. I beni patrimoniali disponibili se locati debbono essere dati in affitto con l'osservanza delle norme di Legge.

ART. 41 - CONTRATTI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal Regolamento.

ART. 42 - CONTABILITA' E BILANCIO

1. L'Ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla Legge. Con apposito Regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. I Bilanci e i Rendiconti degli Enti, Organismi, Istituzioni, Aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al Bilancio e al Conto Consuntivo del Comune.
3. I Consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta Comunale il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto Consortile. Il Conto Consuntivo del Consorzio è allegato al Conto Consuntivo del Comune.
4. Al Conto Consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo Bilancio approvato da ciascuna delle eventuali società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

5. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
6. Il Conto Consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
7. La Giunta Comunale allega al Conto Consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui all'art. 44 comma 3 del presente Statuto.

ART. 43 - CONTROLLO ECONOMICO – FINANZIARIO

1. Il responsabile dell'area finanziaria (amministrativa-contabile) è tenuto a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di Bilancio, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al Bilancio pluriennale.
2. In conseguenza, il predetto responsabile predispone apposita relazione, con la quale sottopone le opportune osservazioni e rilievi al competente Assessore.

ART. 44 - REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

1. Il Consiglio Comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un Revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti o negli Albi dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri.
2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza ai sensi del 3° comma dell'art. 57, Legge 142/90.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. Nella relazione di cui al comma 3 il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Consiglio Comunale può affidare al Revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
7. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

ART. 45 - CONTROLLO DI GESTIONE

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio Comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo di gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e dai progetti dell'Ente e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e strategiche e guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

ART. 46 - TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
 - a. la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui e dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, convertito nella Legge 8 gennaio 1979, n.3.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché da apposita convenzione.

TITOLO V

L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 47 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Il Consiglio Comunale ha potestà regolamentare.
2. I Regolamenti di cui all'art 5 della Legge 8 giugno 1990, n.142, incontrano i seguenti limiti:
 - a. non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le Leggi ed i Regolamenti Statali e Regionali e con il presente Statuto;
 - b. la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c. non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d. non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi previsti dalla Legge;
 - e. non sono abrogati che da Regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo Regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal Regolamento anteriore.

ART. 48 - PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. L'iniziativa per l'adozione dei Regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale ed ai cittadini riuniti in assemblea.
2. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a) della Legge 8 giugno 1990, n.142.
3. Il testo dei Regolamenti previsti dallo Statuto sarà steso nella sua formulazione da una Commissione di cui all'art. 17, includendovi esperti della materia.
4. I Regolamenti possono essere sottoposti a referendum nei limiti e secondo le modalità prescritte al capo 3° dell'art. 6 comma 3 della Legge 8 giugno 1990, n 142.
5. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio:
 - una prima , che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvata, in conformità all'art. 47, comma 1 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli ed approvazioni ed entrano in vigore dopo quest'ultima pubblicazione.

I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 49 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Qualora si rendano necessari adeguamenti dello Statuto o di Regolamenti, in particolare modo nelle materie di competenza riservata al Comune, per modifiche intervenute a seguito della entrata in vigore di normativa statale o regionale, questi debbono essere apportati nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento Comunale contenuti nella Costituzione, nella Legge 8 giugno 1990, n. 142 e nelle disposizioni di principio contenute in altre Leggi, e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 50 - ORDINANZE

1. I Responsabili di Servizio emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1) devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2) dell'art. 38 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi, essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

6. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 dell'art. 38 della Legge n.142 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

TITOLO VI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 51 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni libera forma associativa intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione delle strutture e dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.
3. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del Regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.
4. I Comitati di Gestione riferiscono annualmente della loro attività con una relazione che è inviata al Consiglio Comunale.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
6. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale favorisce:
 - a. il collegamento dei propri Organi con eventuali Comitati di partecipazione;
 - b. le assemblee e consultazioni di zona sulle principali questioni di scelta;
 - c. l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle Leggi vigenti;
 - d. l'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libera autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organizzazioni.

ART. 52 - RIUNIONI E ASSEMBLEE

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative, educative e culturali.
2. L'Amministrazione Comunale facilita l'esercizio di tale diritto, mettendo a disposizione di tutti i cittadini le strutture idonee, purché ne facciano richiesta per le funzioni strettamente connesse con l'istituto della partecipazione democratica. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alle norme di sicurezza sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese potrà essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. L'Amministrazione Comunale convoca assemblee di cittadini:
 - a. per la formazione di Comitati e Commissioni;

- b. per dibattere problemi;
- c. per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

6. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio Comunale o su proposta di un gruppo di cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali, secondo quanto sarà previsto nell'apposito Regolamento, che disciplinerà anche le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee.

ART. 53 - CONSULTAZIONI

1. Il Consiglio Comunale, può deliberare la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su specifici temi di interesse generale.
2. La consultazione attraverso pubblica Assemblea è obbligatoria nei seguenti casi: Piano Regolatore Generale, Commerciale e dei Piani Urbani del traffico.
3. Le consultazioni, devono tenersi nel rispetto delle norme previste dall'apposito Regolamento.
4. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio Comunale che ne fanno esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni.
5. Gli eventuali costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

ART. 54 - ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, che deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ART. 55 - PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma singola o collettiva, agli Organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il Regolamento di cui al 3° comma del precedente articolo determina la procedura della petizione, i tempi,

le forme di pubblicità e l'assegnazione all'Organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'Organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'Organo competente entro giorni 60 dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 56 - PROPOSTE

1. I cittadini, singoli o associati possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi, che il Sindaco trasmette entro 60 giorni successivi all'Organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'Organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

ART. 57 - REFERENDUM

1. Sono ammessi Referendum consultivi su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti Referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.
3. Soggetti promotori del Referendum possono essere:
 - a. il 10% del corpo elettorale risultante dall'ultima revisione delle "liste elettorali;"
 - b. il Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

ART. 58 - EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Il Referendum è valido se interviene la maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali con diritto al voto.
2. Nel caso in cui il referendum si sia validamente svolto, il suo esito costituisce indirizzo politico-programmatico al quale il Consiglio e la Giunta, per quanto di rispettiva competenza, devono attenersi nell'adozione degli atti amministrativi riguardanti la materia oggetto del Referendum salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
3. Il Consiglio Comunale può deliberare in modo non conforme all'indicazione referendaria con l'unanimità dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. In ogni caso è in facoltà del Consiglio rinviare l'attuazione della deliberazione così assunta agli esercizi finanziari successivi, qualora sia necessaria una variazione di Bilancio.

ART. 59 - AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore del Comune può far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

ART. 60 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

ART. 61 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Presso apposito ufficio comunale devono essere tenute a disposizione dei cittadini la raccolta delle Leggi dello Stato e della Regione, nonché la raccolta della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la raccolta del Bollettino Ufficiale della Regione, riferite agli ultimi 5 anni e la raccolta dei Regolamenti Comunali.
2. Con apposito Regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi.
3. Il Regolamento inoltre:
 - a. individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b. detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

ART. 62 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla Legge e dai Regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per Legge.
4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminazione degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'Organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.
11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento. Tali accordi potranno essere conclusi altresì con i Responsabili di servizio nei casi in cui abbiano un contenuto di tipo gestionale.

ART. 63 - ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1. È istituito nel Comune l'ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli Organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
3. I Consiglieri Comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore Civico qualora tale intervento sia chiesto nell'espletamento del proprio mandato.

ART. 64 - ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune sentite le associazioni di partecipazione e/o di rappresentanza di categorie sociali.
2. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico - amministrativa.
3. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.
4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.
5. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco.
6. Il titolare dell'ufficio di Difensore Civico deve preferibilmente essere scelto tra i residenti nel Comune.

ART. 65 - DURATA IN CARICA E REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere confermato non più di due volte con le stesse modalità della prima elezione.
2. I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
3. Il Difensore Civico può essere revocato, su proposta del Sindaco o di un terzo dei Consiglieri, per giustificato motivo inerente all'esercizio delle sue funzioni, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

ART. 66 - FUNZIONI

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale ed eventualmente presso gli Enti e le Aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

2. Nello svolgimento della sua azione il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, connessi agli atti o procedimenti di cui al comma precedente, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

3. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza, nonché qualora accerti situazioni simili a quelle per le quali è stato chiesto il suo intervento

ART. 67 - RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

ART. 68 - MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Consiglio Comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il Difensore Civico, la sede, l'eventuale dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale. L'eventuale assegnazione del personale all'ufficio del Difensore Civico è stabilita con deliberazione della Giunta.

2. Il personale assegnato è individuato nell'Organico Comunale e, per le funzioni di che trattasi, dipende dal Difensore Civico.

3. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del Difensore Civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste da vigente Ordinamento.

4. Il Difensore Civico dovrà essere disponibile per i cittadini per la trattazione degli argomenti inerenti alla sua funzione secondo le modalità previste nel Regolamento.

ART. 69 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al Difensore Civico spettano le stesse indennità previste per gli Assessori Comunali.

ART. 70 - GESTIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO IN FORMA CONVENZIONATA

1. Ai fini della nomina e per la gestione dell'ufficio del Difensore Civico il Comune può stipulare convenzione

con Comuni limitrofi. Nella fattispecie la convenzione, deliberata ai sensi dell'art.35 del presente Statuto, disciplinerà il servizio.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 71 - REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non é valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
3. Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte prima dell'approvazione del Consiglio Comunale all'esame di un'apposita commissione di cui all'art.17.

ART. 72 - APPLICAZIONE DEL VIGENTE ORDINAMENTO FINANZIARIO

1. Sino all'approvazione della disciplina organica, da attuarsi con Legge dello Stato, dell'Ordinamento Finanziario degli Enti Locali, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di Legge vigenti alla data di entrata in vigore della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

ART. 73 - REVISIONE DEI CONSORZI

1. L'iniziativa per promuovere la revisione dei consorzi e delle altre forme associative alle quali il Comune attualmente partecipa viene assunta dalla Giunta, dall'entrata in vigore dello Statuto, in base agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.

ART. 74 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del Comitato Regionale, è affisso all'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
3. Il Comune attua la massima diffusione dello Statuto per assicurarne la conoscenza da parte dei cittadini.
4. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio dell'Ente, su conforme dichiarazione apposta in calce all'originale a cura del Segretario Comunale.

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 57 del 03.10.1991 e n. 84 del 10.12.1991, esecutive.

Adeguato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.1994, esecutiva.

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2 del 29.02.2000 e con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 1.6.2000, esecutive (O.Re.Co. atti n. 4398 e 10016 del 14.06.2000)

Ripubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 10.07.2000 al 09.08.2000, senza né osservazioni né opposizioni.

Besnate, 11.08.2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DI GIROLAMO Dr.ssa Gabriella

La presente copia è conforme all'originale, depositato presso l'Ufficio Segreteria del Comune.

Besnate, 05/04/01

IL SEGRETARIO COMUNALE
(BOTTARI Dr. Matteo)